



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV**

Protocollo Generale - U

N. 0015158

del 05/10/2018



Gestione WEB

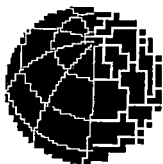
il Direttore

Al Direttore della Sezione di Bologna
Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il Coordinamento
delle attività a Supporto della Ricerca
Al Dott. Andrea MORELLI
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 643/2018 del 25/07/2018 – Allegato M al Verbale n. 05/2018 concernente: Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Basilicata, per l'Applicazione degli Indirizzi e Linee Guida per il Monitoraggio della Sismicità, delle Deformazioni del Suolo e delle Pressioni di Poro alla Concessione "Gorgoglione".

TULLIO PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 643/2018

Allegato M al Verbale n. 05/2018

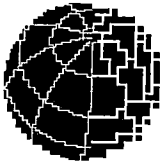
Oggetto: Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Basilicata, per l'Applicazione degli Indirizzi e Linee Guida per il Monitoraggio della Sismicità, delle Deformazioni del Suolo e delle Pressioni di Poro alla Concessione "Gorgoglione".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante *"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015"*;
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera n. 424/2017 del Consiglio di Amministrazione, in data 15 settembre 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 27 del 02 febbraio 2018, in particolare, l'art. 8 comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA *"omissis...delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali"*;
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 45 del 21/02/2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 119 del 14 maggio 2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo Quadro con il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Basilicata, poiché finalizzato all'Applicazione degli Indirizzi e Linee Guida per il Monitoraggio della Sismicità, delle Deformazioni del Suolo e delle Pressioni di Poro alla Concessione "Gorgoglione";
- **CONSIDERATO** che le Parti, con il presente Accordo, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a garantire il conseguimento dell'interesse pubblico nella ricerca scientifica;
- **VISTO** il parere favorevole del Direttore di Sezione,

DELIBERA

81 08



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

L'approvazione dello schema dell'Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Basilicata, per l'Applicazione degli Indirizzi e Linee Guida per il Monitoraggio della Sismicità, delle Deformazioni del Suolo e delle Pressioni di Poro alla Concessione "Gorgoglione", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 25/07/2018

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

[Signature]

ACCORDO QUADRO

Per l'Applicazione degli Indirizzi e Linee Guida per il Monitoraggio della Sismicità, delle Deformazioni del Suolo e delle Pressioni di Poro alla Concessione "Gorgoglione"

Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Direzione Generale per la Sicurezza anche Ambientale delle Attività Minerarie ed Energetiche – UNIMG, in persona di _____;

e

la REGIONE BASILICATA, Dipartimento Ambiente, ed Energia in persona di _____;

e

l'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA, in persona di _____;

Premesso che

1. A seguito delle raccomandazioni della Commissione ICHESE, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, "MiSE"), per quanto di propria competenza in materia di attività estrattive, ha provveduto a mettere a punto un documento di *"Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche"* di sottosuolo (di seguito anche "Indirizzi e Linee Guida" o "ILG"), redatto da un gruppo di lavoro costituito da enti di ricerca, mondo accademico, istituito e coordinato dal MiSE stesso.
2. Gli ILG prevedono una prima fase sperimentale di applicazione dei monitoraggi su attività di geotermia e di produzione e stoccaggio di idrocarburi, in corso di esercizio.
3. Sono stati quindi individuati tre casi pilota nel territorio della regione Emilia Romagna, quali la concessione di coltivazione idrocarburi "Mirandola" (Campo di Cavone), la concessione di stoccaggio di gas naturale "Minerbio stoccaggio" e la concessione di coltivazione di risorse geotermiche "Casaglia" per i quali è prevista l'applicazione prioritaria degli ILG, da estendere poi, progressivamente, anche alle altre attività in corso e alle nuove attività.
4. In base a quanto previsto dall'art. 13 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2015, gli ILG sono stati individuati come specifiche tecniche avanzate, che devono essere perfezionate sulla base dei casi specifici ai fini dell'applicazione dei programmi di monitoraggio sia nell'ambito di nuovi conferimenti di titoli concessori, sia per le attività in corso di esercizio, mediante una progressiva applicazione.
5. Al fine di garantire l'assoluta indipendenza delle valutazioni scientifiche dei monitoraggi, gli ILG (cap. 2) prevedono che non sussista un legame tra il concessionario e il soggetto preposto al monitoraggio, se del caso, anche attraverso una specifica previsione normativa che istituisca presso il MISE un apposito fondo, alimentato dai Concessionari, con cui il MISE stesso potrà curare direttamente l'affidamento dei monitoraggi mediante procedure pubbliche.

ST AS

6. Nelle more dell'adozione della citata previsione normativa, gli ILG (cap. 9.1) prevedono anche una soluzione transitoria alternativa in base alla quale il MISE – DGS-UNMIG, e più in generale, l'Autorità competente nella gestione, nell'analisi e nell'utilizzo dei dati dei monitoraggio, siano supportati, per l'analisi e l'utilizzo dei dati dei monitoraggi e per i controlli dei monitoraggi stessi, da una "Struttura Preposta al Monitoraggio" ("SPM"), quale soggetto tecnico/scientifico altamente qualificato, nominato di volta in volta per ciascuna concessione.

7. La SPM è definita dagli ILG quale soggetto tecnico-scientifico, competente in materia di progettazione di reti di monitoraggio, raccolta e analisi dei dati, cui vengono conferiti dall'Amministrazione competente compiti di raccolta e analisi dei dati di monitoraggio e di supporto all'Amministrazione nelle valutazioni conseguenti, con possibilità di effettuare anche la progettazione delle reti.

8. Gli ILG possono essere applicati, in via sperimentale, anche ad altre concessioni minerarie diverse da quelle indicate al punto 3 che precede.

9. Uno specifico ACCORDO QUADRO per l'Applicazione degli Indirizzi e Linee Guida alla concessione "Val d'Agri", nella titolarità della Società eni S.p.A. (operatore e rappresentante unico) e Shell Italia E&P S.p.A., è stato sottoscritto, nel mese di gennaio 2017, dalla Direzione Generale per la Sicurezza anche Ambientale delle Attività Minerarie ed Energetiche (DGS-UNMIG), dalla Regione Basilicata, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in qualità di struttura preposta al monitoraggio (SPM) e dalla Società eni S.p.A. per l'accettazione.

10. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.11.1999 è stata conferita la concessione la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Gorgoglione" (nel seguito per brevità la "Concessione"), attualmente nella titolarità di Total E&P Italia S.p.A. (operatore e rappresentante unico, nel seguito per brevità "TEPIT"), Shell Italia E&P S.p.A. e Mitsui E&P Italia S.p.A., che ha un'estensione pari a 290,59 Km² e interessa il territorio di 13 Comuni delle Province di Potenza e Matera (Corleto Perticara, Guardia Perticara, Gorgoglione, Anzi, Laurenzana, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa, Stigliano, Accettura, Armento, Missanello ed Aliano).

11. Il progetto definitivo di sviluppo della Concessione Gorgoglione, denominato "Progetto Interregionale Tempa Rossa" (nel seguito "Progetto"), è stato approvato con delibera CIPE n. 18 del 23 marzo 2012 anche ai fini della compatibilità ambientale, previa valutazione della Regione Basilicata, espressa con D.G.R. 1888/2011 ai sensi dell'Art. 182 comma 4 del D. Lgs. 163/2006.

12. Tanto la delibera CIPE quanto la D.G.R. n. 1888 del 19 dicembre 2011 contengono una prescrizione (indicata rispettivamente attraverso i numeri 8 e 11), in base alla quale: *"Nel territorio individuato dalla perimetrazione della Concessione mineraria "Gorgoglione", o ricorrendone la necessità per un ambito maggiore definito dall'A.R.P.A.B., la TOTAL E&P Italia S.p.A. dovrà definire di concerto con l'A.R.P.A.B. un Progetto di Monitoraggio Ambientale per le diverse componenti ambientali oggetto di esame nello S.I.A. (prevedendo il trasferimento a regime delle reti di monitoraggio in capo all'A.R.P.A.B.) che comprenda, tra l'altro: [...] la raccolta dati da un idoneo numero di stazioni di rilevamento della sismicità naturale e/o indotta"*.

13. Al fine di ottemperare alla suddetta prescrizione TEPIT, ha già posto in essere, con specifico riferimento allo studio della sismicità, delle pressioni di poro e della subsidenza (vale a dire le tematiche trattate nelle ILG) le seguenti attività:

- a) ha definito il punto zero della sismicità, dell'inquadramento sismotettonico dell'area e della sismicità storica (il "Punto Zero della Sismicità"), nell'area della Concessione. In particolare il Punto Zero della Sismicità è stato determinato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ("INGV"), con il quale TEPIT ha sottoscritto apposito contratto in data 8 ottobre 2014;

ST CA

- b) ha definito, in linea con le indicazioni delle ILG, il punto zero della dinamica del contesto geologico della Concessione (il "Punto Zero della Subsidenza") sulla base di dati storici acquisiti prima della messa in produzione della Concessione. In particolare, è stato fornito un quadro della dinamica del contesto geologico, rilevata attraverso l'analisi interferometrica di misure InSAR effettuate su dati d'archivio acquisiti negli ultimi 15 anni. (contratto stipulato in data 12 ottobre 2017, con la società TRE ALTAMIRA S.r.l.).
 - c) ha realizzato un progetto di monitoraggio ambientale per verificare, in corso di esercizio, l'eventuale impatto dell'attività antropica sulla sismicità e la subsidenza;
 - d) ha stipulato, in data 19 gennaio 2018, i seguenti contratti d'appalto:
 - a. con la società Solgeo S.r.l. per l'esecuzione dei servizi di monitoraggio sismico, ivi compresa la realizzazione delle reti e la loro manutenzione;
 - a. con la società Imageo S.r.l. per l'esecuzione dei servizi di monitoraggio delle deformazioni del suolo nell'ambito della Concessione tramite misure GPS (Global Positioning System).
 - e) ha stipulato un contratto d'appalto con la società Planetek Italia S.r.l. per l'esecuzione dei servizi di monitoraggio delle deformazioni del suolo nell'ambito della Concessione tramite tecnologia InSAR.
 - f) ha proposto alla Regione Basilicata ("Regione") che le modalità tecniche di realizzazione del progetto di monitoraggio relativo alla sismicità e alla subsidenza vengano concordate con la SPM che dovrà occuparsi della gestione concreta del progetto di monitoraggio stesso, sulla base di uno specifico accordo che preveda l'applicazione sperimentale degli ILG.
14. La Regione, con nota prot. 53145/23AB, in data 23 marzo 2018, ha valutato positivamente la proposta di TEPIT di cui al punto f) che precede e, conseguentemente, ha chiesto al MISE la stipulazione di un accordo quadro, per l'applicazione sperimentale degli ILG alla Concessione. Ciò al fine di garantire, secondo quanto previsto dai suddetti ILG, l'assoluta indipendenza delle valutazioni scientifiche dei monitoraggi afferenti la sismicità e la subsidenza.
15. Con nota prot. n. 99369/23AB del 07/06/2018 la Regione, attesa la volontà espressa dalla TEPIT di voler applicare gli ILG, ha inoltrato della documentazione utile alla Definizione dell'Accordo Quadro.
16. Nel corso delle riunioni del 13/06/2018 e 27/06/2018, presso la sede del MiSE, si sono tenuti incontri tecnici durante i quali il MiSe, La Regione ed INGV hanno condiviso i contenuti dell'Accordo Quadro.

Considerato che

17. INGV è preposto su incarico della Protezione Civile alle attività di sorveglianza sismica continua (h24) su tutto il territorio attraverso la rete sismica nazionale ("RSNC"), ed è già titolare di un accordo per il monitoraggio sperimentale della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro ai sensi degli ILG relativamente alla concessione "Val d'Agri", svolgendo per questo campo il ruolo di SPM.

18. Il ruolo di SPM può essere ricoperto da INGV anche per la Concessione Gorgoglione, in qualità di organo tecnico del MISE e della Regione.

19. In particolare, INGV può svolgere in via esclusiva il compito di supervisione e validazione dei progetti di monitoraggio, raccolta, trattamento e trasmissione dei dati al MISE, alla Regione e a TEPIT.

ST 

Tutto ciò premesso e considerato

ai fini della definizione delle modalità di concreta applicazione (anche con eventuali modifiche/adattamenti adeguati) degli ILG alla Concessione, tenendo conto delle relative caratteristiche tecniche specifiche e tenendo conto anche delle pratiche internazionali seguite in materia, il MISE, la Regione e INGV (di seguito per brevità congiuntamente le "Parti"),

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Validità delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Accordo, da considerarsi prescrizione nei confronti del Concessionario che lo sottoscrive per accettazione e presa d'atto di quanto contenuto, viene sottoscritto allo scopo di:

- a) applicare in via sperimentale gli ILG alla Concessione al fine di perfezionare gli ILG stessi e proporre eventuali adattamenti/modifiche di adeguamento degli stessi;
- b) regolarne l'applicazione, anche in base ai risultati delle sperimentazioni nella Concessione e sugli altri casi pilota;
- c) condurre per almeno un anno il monitoraggio con le reti, di cui al punto a) del sottostante articolo 3, rispondenti ai criteri indicati negli ILG, per la definizione delle caratteristiche sismo-tettoniche dell'area;

Articolo 3

(Applicazione)

1. L'applicazione sperimentale degli ILG per la Concessione, le cui attività saranno meglio dettagliate in apposito documento tecnico da redigersi da parte di INGV e successivamente integrabili, prevede in ogni caso le seguenti fasi:

- a) presa d'atto del Punto Zero della Sismicità e del Punto Zero della Subsidenza,, verifica e validazione del Progetto di Monitoraggio elaborato da TEPIT con riferimento agli effetti delle attività di sfruttamento della Concessione sulla sismicità e sulle deformazioni del suolo esistenti;
- b) programmazione dell'eventuale realizzazione potenziamento progressivo delle reti di monitoraggio, in base ai criteri degli ILG, con un approccio graduale e sulla base dei risultati sperimentali che verranno progressivamente acquisiti;
- c) trasmissione diretta dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio secondo modalità e frequenza specificate nel "Protocollo di trasmissione" di cui all'articolo 8, comma 2;

- d) elaborazione ed interpretazione dei dati acquisiti durante il monitoraggio unitamente ai dati geologici e del sottosuolo resi disponibili.

Articolo 4 (Durata)

1. Il presente accordo avrà la durata di 24 mesi dalla sua sottoscrizione e comunque dovrà comprendere un anno di monitoraggio con le reti rispondente ai requisiti degli ILG (art. 2, comma 1, lettera c). Sulla base dei risultati acquisiti nella prima fase di applicazione, le Parti potranno valutare una eventuale proroga.

Articolo 5 (Comitato)

1. Per le finalità di cui al presente Accordo, viene istituito il "Comitato" composto:

- a) da una rappresentanza di DGS-UNMIG con diritto di un solo voto di Ente;
- b) da una rappresentanza della Regione con diritto di un solo voto di Ente . ;
- c) da una rappresentanza dell' INGV con diritto di un solo voto di Ente.

2. Il Comitato è integrato, secondo le indicazioni degli ILG, da un rappresentante di TEPIT, con diritto di un solo voto, per quanto previsto dagli ILG stessi.

3. Il Comitato:

- a) approva il regolamento sul proprio funzionamento e valuta periodicamente che l'attività di monitoraggio sia condotta in base a quanto previsto dagli ILG e tenendo conto di quanto riportato nelle premesse del presente Accordo;
- b) definisce le modalità operative di gestione del monitoraggio e di interazione tra i vari soggetti coinvolti nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo, nonché le caratteristiche dell'attività svolta dal titolare della Concessione, nel rispetto delle norme che regolano la sicurezza delle attività minerarie;
- c) approva il "Protocollo di trasmissione dati" di cui all'art. 8 comma 2 del presente accordo;
- d) stabilisce le modalità e le tempistiche con cui gli esiti della prima fase di applicazione saranno pubblicati sul sito del MiSE e nell'apposita sezione del sito dedicata alla disseminazione delle informazioni sulle attività in corso e dei dati acquisiti nel corso del monitoraggio, secondo le modalità previste al punto 8 degli ILG, nonché sul sito dalla Regione e dell'A.R.P.A. Basilicata, tenendo conto dei dati sensibili;
- e) segue i monitoraggi ed esamina i risultati degli stessi, riportati nella Relazione semestrale redatta dalla SPM, di cui all'art. 6, comma 3 lettera e);

4. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni sei mesi; la prima riunione del Comitato si terrà entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

5. Il Comitato resta in carica per l'intera durata dell'Accordo.

6. La struttura e le funzioni del Comitato potranno essere modificate solo previa modifica del presente Accordo.

7. I componenti del Comitato potranno decidere autonomamente in relazione alle finalità del presente Accordo, di avvalersi di propri consulenti, a proprie spese e previa sottoscrizione di un accordo di confidenzialità.

8. Il Comitato invia copia della Relazione semestrale di cui all'art. 6, comma 3 lettera e) al Gruppo di Lavoro che ha redatto gli "Indirizzi e Linee Guida".

Articolo 6 (Compiti della SPM)

1. INGV, in qualità di organo tecnico MISE e della Regione, incaricato tramite il presente accordo di svolgere il ruolo di Struttura Proposta al Monitoraggio (SPM) per la Concessione Gorgoglione, svolgerà, in via esclusiva, il compito di validazione e supervisione dei progetti di monitoraggio, raccolta, trattamento e trasmissione dei dati al MiSE e a TEPIT.

2. Tutti gli oneri finanziari per lo svolgimento delle attività svolte dall'INGV in qualità di SPM e relative a questo accordo, in virtù della fase di sperimentazione delle ILG, e nelle more dell'istituzione di uno specifico fondo nazionale, sono a carico della Regione. Gli oneri finanziari e le modalità di trasferimento delle risorse sono definiti al successivo art. 9.

3. INGV nel rispetto degli obblighi di riservatezza – anche commerciale – dei dati di cui al successivo art. 8 e fatto salvo quanto previsto dall'art.10 comma 3:

- a) prende atto del Punto Zero della Sismicità e del Punto Zero della Subsidenza, verifica e valida il Progetto di Monitoraggio di sismicità e deformazioni del suolo e pressioni di poro ai sensi degli ILG elaborato da TEPIT e ne supervisiona la realizzazione nel rispetto delle specifiche degli ILG;
- b) acquisisce e analizza i dati di produzione, geologici e di sottosuolo, nonché tutti i dati reputati utili ai fini della sperimentazione, unitamente ai risultati e agli esiti dei monitoraggi fin qui condotti da TEPIT;
- c) rileva i dati grezzi;
- d) verifica, elabora e interpreta i dati grezzi (raw data) acquisiti dalla rete di monitoraggio;
- e) redige e distribuisce ai componenti del Comitato, al MiSE DGS-UNMIG, alla Regione ed all'A.R.P.A. Basilicata, la "Relazione semestrale" con i risultati del monitoraggio, a firma dei rappresentanti INGV responsabili della Sperimentazione;
- f) gestisce le reti di monitoraggio e ne effettua la manutenzione dopo che le stesse le saranno cedute, come previsto dal successivo art. 10.

4. I compiti e le responsabilità della SPM sono definiti dagli ILG, cui si dovrà fare riferimento in caso di eventuali conflitti con il presente Accordo.

ST 

Articolo 7 **(Compiti del Concessionario)**

1. TEPIT, in stretta ottemperanza agli obiettivi previsti dal presente Accordo e nel rispetto degli obblighi di riservatezza – anche commerciale – dei dati di cui al successivo art. 8 e fatto salvo quanto previsto dall'art.10 comma3:
 - a. fornisce alla SPM i dati giornalieri di produzione, i dati geologici e di sottosuolo, ai fini della sperimentazione, unitamente ai risultati e agli esiti dei monitoraggi fin qui condotti;
 - b. dà accesso diretto alla SPM ai dati di pressione di testa pozzo e fornisce periodicamente i dati di fondo pozzo, con frequenza e tipologia da stabilirsi nell'ambito del "Protocollo di trasmissione dati", di cui al successivo art. 8, comma 2;
 - c. dà accesso alla SPM ai dati ottenuti dai rilievi satellitari, GPS e a quelli già processati;
 - d. svolge tutte le attività previste dal presente accordo nel rispetto delle norme che regolano il settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi e delle eventuali prescrizioni degli enti preposti, avendo cura di ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie.
2. L'esecuzione del presente Accordo costituisce adempimento da parte di TEPIT a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 e ss.mm.ii alle prescrizioni della Regione Basilicata e del CIPE e di seguito riportate:
 - Prescrizione 8 della delibera CIPE n. 18 del 23 marzo 2012, relativamente al monitoraggio della simicità e delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito dell'attività di sfruttamento del giacimento Tempa Rossa;
 - Prescrizione 11 della D.G.R. 18 dicembre 2011, n. 1888, relativamente al monitoraggio della sismicità e delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito dell'attività di sfruttamento del giacimento Tempa Rossa.
3. Alla scadenza dell'Accordo, TEPIT dovrà ad ogni modo ottemperare alle prescrizioni di cui al Comma 2 e comunque assicurare l'onere economico per i monitoraggi sulla sismicità.

Articolo 8 **(Dati)**

1. TEPIT, nel rispetto degli obblighi di riservatezza – anche commerciale – dei Dati, assicura ai componenti del Comitato e della SPM la disponibilità dei dati dei monitoraggi fin qui condotti nonché i dati di produzione, geologici e del sottosuolo, storici ed attuali.
2. Le modalità di trasmissione dei dati saranno contenute nel "Protocollo di trasmissione dati" che sarà redatto dal Comitato entro 30 gg dalla firma del presente protocollo.
3. I Dati saranno interpretati dalla SPM, la quale sarà tenuta a trasmettere al Comitato, alla DGS-UNMIG, alla Regione ed all'A.R.P.A.B. i documenti di cui all'art. 6, comma 3, lettera e).
4. Il MISE e la Regione potranno utilizzare i Dati nell'ambito delle proprie competenze istituzionali previste e disciplinate dalla legge e con l'obiettivo, coerente con ILG, di diffondere i dati in

ST EK

tempo quasi reale e in forma comprensibile al pubblico. Si intende per tempo quasi reale il tempo tecnico gestionale necessario a restituire le informazioni.

5. I risultati dei monitoraggi, saranno pubblicati sul sito web dedicato a cura della SPM, sul sito della Direzione DGS-UNMIG, sul sito della Regione e dell'A.R.P.A. Basilicata.
6. Nel periodo di sperimentazione si conviene tra le Parti che i dati siano:
 - a) raccolti ed elaborati dalla SPM;
 - b) consegnati al MISE, che li conserva in forma raw ed elaborata, alla Regione, all'A.R.P.A. Basilicata e a TEPIT;
 - c) diffusi, in forma aggregata, attraverso mezzi opportuni (presentazioni mensili o trimestrali e/o pubbliche, sui siti degli enti e della società interessata ... ecc.).
7. Le Parti concordano che le attività e le conoscenze della Concessionaria e di INGV in ambito geologico-strutturale, sismologico e di geologia di giacimento e generale vengano condivise e utilizzate da tutte le Parti per una migliore gestione e collaborazione.
8. Le procedure, i codici numerici e le metodologie sviluppate dalla SPM nell'ambito di questo accordo saranno messe a disposizione di TEPIT, previo accordo di confidenzialità.
9. L'autorizzazione per l'accesso e la pubblicazione di dati commercialmente sensibili relativi alla Concessione sarà disciplinato dal Protocollo di cui all'art. 8 comma 2 del presente accordo.
10. Parallelamente all'attività di INGV, a TEPIT è in ogni caso riservata la facoltà di eseguire autonomamente e a proprie spese l'interpretazione dei Dati.

Art. 9 **(Oneri finanziari e costi)**

1. Il presente accordo non comporta oneri a carico della DGS-UNMIG e della Regione
2. Nelle more dell'istituzione presso il MiSE di un apposito fondo alimentato dai Concessionari, si stabilisce di istituire, presso la Regione Basilicata un fondo alimentato da TEPIT che terminerà in ogni caso con la costituzione del fondo presso il MISE.
3. Tale fondo e l'istituendo fondo presso il MISE saranno destinati esclusivamente al pagamento delle attività svolte dall'INGV in qualità di SPM.
4. Le modalità di trasferimento delle risorse per la costituzione del fondo presso la Regione Basilicata e per il pagamento delle attività svolte dall'INGV in qualità di SPM saranno disciplinate da specifici protocolli tra Regione e TEPIT e tra Regione ed INGV la cui congruità dei costi sarà stabilita da DGS-UNMIG, eventualmente attraverso la consultazione della Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie – CIRM.

85 

Articolo 10
(Varie)

1. Per l'espletamento delle attività di cui al presente Accordo, TEPIT assicura ai componenti del Comitato e di INGV, compatibilmente con le proprie necessità operative e di business, l'utilizzo di strutture logistiche ed informatiche presso le proprie sedi operative di _____.
2. La DGS-UNMIG e la Regione possono presenziare alle attività, svolgere i propri compiti di vigilanza e controllo e, qualora necessario ai fini della sicurezza anche ambientale delle attività, impartire disposizioni anche ai fini della corretta applicazione del capitolo 9 degli ILG.
3. Per facilitare l'opera di realizzazione ed aggiornamento delle reti di monitoraggio nel rispetto delle specifiche degli ILG, TEPIT ne rimarrà proprietario. Tuttavia, in ogni momento, su decisione del Comitato di prorogare il presente Accordo, nell'ambito del periodo di vigenza delle Prescrizioni per l'applicazione in via sperimentale degli ILG, fatte salve ragioni documentate o cause di forza maggiore, entro il termine del periodo di sperimentazione della durata di 24 mesi dalla firma del presente accordo, le reti di monitoraggio di TEPIT verranno cedute, tramite atto di cessione gratuita, a INGV e quest'ultimo diverrà proprietario delle apparecchiature e delle strumentazioni curandone a proprie spese l'esercizio e la manutenzione nonché eventuali futuri adeguamenti. A tal fine:
 - I. TEPIT si rende disponibile ad attivarsi, su richiesta del Comitato, per la cessione a INGV stesso dei contratti di cui alla premessa 12, acquisendo dalle relative controparti il consenso alla cessione ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto ivi stabilite;
 - II. INGV si doterà di struttura e organizzazione adeguate a prendere in carico le suddette attività e procederà alla stesura, di concerto con il Comitato, del Documento di Gestione Operativa del Monitoraggio (DGOM) tenendo conto delle peculiari caratteristiche sismotettoniche della Concessione.
4. Eventuali ulteriori attività non previste dal presente Accordo ed i relativi costi potranno essere disposti dal Comitato con apposite e successive integrazioni.

Roma,2018

ST EA

Ministero dello Sviluppo Economico

**Direzione Generale per la Sicurezza anche ambientale delle risorse minerarie ed energetiche -
Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse**

*Il Direttore Generale
(Franco Terlizze)*

Regione Basilicata

Dipartimento Ambiente ed Energia

*Il Dirigente Generale
(Avv. Maria Carmela Santoro)*

INGV

*Il Presidente
(Prof. Carlo Doglioni)*

Per accettazione

TOTAL E&P ITALIA S.p.A..

*L'Amministratore Delegato
(Ing. François Rafin)*

ST 